

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Montagna

DISCIPLINARE DI GARA

SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALI OCCORRENTE ALLE ATS DELLA MONTAGNA (CAPOFILA), DI PAVIA E DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO



SOMMARIO

1. PREMESSA.....	4
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	7
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLE E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
6. REQUISITI GENERALI	11
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	12
8. AVVALIMENTO	14
9. SUBAPPALTO	15
10. GARANZIA PROVVISORIA	15
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	22
15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....	30
16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	31
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	31
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	36
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	37
20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	37
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	39
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	39
23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	41
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	41
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	42



ALLEGATI:

1. Allegato A: Modello di autocertificazione
2. Allegato B: DGUE
3. Allegato C: Patto d'integrità Regione Lombardia



1. PREMESSA

1.1. Il presente disciplinare, contiene le norme relative a modalità di partecipazione alla procedura indetta dalla ATS della Montagna – codice AUSA 0000546535; modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative all’appalto avente ad oggetto **il servizio di trasporto materiali occorrente alle ATS della Montagna, di Pavia e della Città Metropolitana di Milano**, come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’appalto.

1.2. La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), e della D.G.R. n. IX/1530 del 06/04/2011 con oggetto: Determinazioni per il funzionamento e l’uso della piattaforma regionale per l’E-procurement denominata sistema di intermediazione telematica (SINTEL) di Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del relativo elenco fornitori telematico.

La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it.

1.3. L’affidamento in oggetto è disposto con deliberazione del Direttore Generale n. 862 del 25.11.2021 e avverrà mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

1.4. Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del Codice, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 217 del 19.03.2021.

1.5. I luoghi di svolgimento del servizio sono i territori afferenti alle ATS aggregate come di seguito:

Lotto 1 ATS della Montagna Codice NUTS: ITC47

Lotto 2 ATS di Pavia Codice NUTS: ITC48

Lotto 3 ATS della Città Metropolitana di Milano Codice NUTS: ITC4C

1.6. CIG della procedura:

Lotto 1	ATS della Montagna	89863835D8
Lotto 2	ATS di Pavia	8986422607
Lotto 3	ATS della Città Metropolitana di Milano	8986433F18



1.7. Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Laura Cusini, Dirigente del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali dell'ATS della Montagna. Al Responsabile Unico del Procedimento competono gli adempimenti di cui all'art. art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

1.8. Le Agenzie di Tutela della salute, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., provvederanno alla nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile di tale esecuzione, assicurandone la regolarità da parte dell'esecutore e verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. L'Aggiudicatario sarà tenuto a seguire le istruzioni e le direttive impartite dall'ATS per l'esecuzione del contratto.

Al Direttore di esecuzione del contratto compete la verifica di conformità del servizio reso rispetto a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto e nel presente disciplinare e l'espletamento delle attività previste dall'art.102 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. La documentazione di gara comprende:

- Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati;
- Bando di gara;
- Il presente Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali adottato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751 – Allegato E - e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it;
- Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL reperibile al seguente indirizzo web: www.ariaspa.it > Sintel > Guide e Manuali piattaforma Sintel.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet messo a disposizione da ARIA S.p.a. alla sezione Acquisti per la PA>Bandi di gara>Bandi sulla piattaforma Sintel e sul sito internet della Stazione Appaltante: <http://www.ats-montagna.it> nella sezione Bandi di Gara.

2.2. CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia “Dettaglio” della presente procedura entro e non oltre le ore 12.00 del 23.12.2021.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Integrazioni e risposte saranno, inoltre, pubblicate sul sito internet della stazione appaltante, nonché sul sito internet di ARIA nella sezione “Acquisti per la PA>Bandi di gara>Bandi sulla piattaforma Sintel”. Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato per l’invio della richiesta stessa.

Integrazioni e risposte verranno pubblicate, mediante pubblicazione in forma anonima, nelle forme descritte in precedenza, almeno sei giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, come previsto dall’art. 74, c. 4 del D.Lgs. 50/2016.

Alle richieste di informazioni pervenute telefonicamente, via fax o qualsivoglia mezzo di comunicazione diverso dalla funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio”, oppure oltre il suddetto termine, **non verrà dato riscontro.**

2.3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente Disciplinare, riferito ai chiarimenti, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma SINTEL e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è **il servizio di trasporto materiali occorrente alle ATS della Montagna, di Pavia e della Città Metropolitana di Milano.**

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Lotto	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo unitario per km a base d'asta	Importo totale/Lotto a base d'asta IVA esclusa
Lotto 1 ATS della Montagna	60161000-4	P	€ 0,78	€ 107.593,20
Lotto 2 ATS di Pavia	60161000-4	P	€ 0,78	€ 79.833,00
Lotto 3 ATS della Città Metropolitana di Milano	60161000-4	P	€ 0,78	€ 484.068,78
Importo totale a base di gara				€ 671.494,98

L'aggiudicazione avverrà per lotti disgiunti e separati. Il concorrente potrà presentare offerta per uno, più lotti o tutti i lotti della procedura.

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'appalto è finanziato con mezzi propri dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara per singolo lotto, comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato prudenzialmente pari a:

- LOTTO 1 ATS della Montagna: 70% del totale;
- LOTTO 2 ATS di Pavia: 70% del totale;
- LOTTO 3 ATS della Città Metropolitana di Milano: 70% del totale

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1. DURATA



La durata dell'appalto è specificata nella seguente tabella e le decorrenze sono indicate per ogni singolo lotto:

Lotto	Ente	decorrenza	termine	decorrenza rinnovo	termine rinnovo
1	ATS della Montagna	01-01-2022	31-12-2024	01-01-2025	31-12-2026
2	ATS di Pavia	01-02-2022	31-01-2025	01-02-2025	31-01-2027
3	ATS della Città Metropolitana di Milano	01-05-2022	30-04-2025	01-05-2025	30-04-2027

4.2. OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata come indicato al precedente punto 4.1 per un importo complessivo di € 447.663,32 al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario.

L'importo relativo ai rinnovi è così composto:

Lotto	Ente	Valore rinnovo IVA esclusa
1	ATS della Montagna	€ 71.728,80
2	ATS di Pavia	€ 53.222,00
3	ATS della Città Metropolitana di Milano	€ 322.712,52
Totale rinnovi		€ 447.663,32

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

L'importo relativo alla proroga per 6 mesi è così composto:

Lotto	Ente	Valore proroga IVA esclusa
1	ATS della Montagna	€ 17.932,20
2	ATS di Pavia	€ 13.305,50
3	ATS della Città Metropolitana di Milano	€ 80.678,13
Totale proroga		€ 111.915,83



La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come indicato nel Capitolato di gara art. 3 per tutta la durata del contratto per un importo stimato complessivamente non superiore ad € **208.373,10** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze

Il valore di tale opzione stimato in:

Lotto	Ente	Valore servizi analoghi IVA esclusa
1	ATS della Montagna	€ 63.872,64
2	ATS di Pavia	€ 27.500,46
3	ATS della Città Metropolitana di Milano	€ 117.000,00
Totale variazione		€ 208.373,10

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € **1.439.447,23** al netto di Iva, come di seguito indicato:

Lotto	Ente	Valore massimo stimato € IVA esclusa
1	ATS della Montagna	€ 261.126,84
2	ATS di Pavia	€ 173.860,96
3	ATS della Città Metropolitana di Milano	€ 1.004.459,43
Totale valore massimo stimato		€ 1.439.447,23

Trattandosi di servizio pubblico essenziale di carattere sanitario che non può subire interruzioni di alcun genere, l'aggiudicatario si impegna, in caso di passaggio di consegne, a proseguire l'esecuzione del contratto fino al momento di effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

L'aggiudicatario è pertanto impegnato, in forza dell'eventuale estensione del termine di scadenza, il cui esercizio è ad esclusiva discrezione dell'ATS, a continuare a eseguire le prestazioni richieste senza poter sollevare eccezione alcuna; nessuna pretesa potrà essere vantata dall'aggiudicatario in caso di mancato esercizio di tale opzione.



5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLE E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.

Possono altresì partecipare alla presente procedura le Associazioni di Volontariato in possesso dei relativi requisiti.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Possono altresì partecipare alla presente procedura le Associazioni di Volontariato in possesso dei relativi requisiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare ad ogni singolo lotto, in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto, in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa ad ogni singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.



Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016);

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali adottato con D.g.r. 17 giugno 2019 n. XI/1751, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei seguenti commi. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. REQUISITI DI IDONEITA'

- ⇒ Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- ⇒ Iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi, istituito con Legge n. 298/1974. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, attestante l'iscrizione in equivalente albo (ove previsto nello Stato in cui l'operatore economico è stabilito).

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico deve produrre una dichiarazione che contenga i riferimenti di servizi identici e/o analoghi a quello oggetto della presente procedura, **per un importo pari al 25% del valore massimo stimato per il lotto per il quale partecipa (Iva esclusa)**, eseguiti positivamente nell'ultimo triennio, firmata digitalmente dal concorrente.

Il fatturato complessivo dichiarato, sufficiente a soddisfare il requisito di cui al presente punto per il lotto con base d'asta maggiore, sarà considerato idoneo al fine della partecipazione a tutti gli altri lotti per cui si presenta offerta.

L'indicazione del fatturato deve essere suddivisa per singoli esercizi.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autenticata dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione

N.B. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito o costituendo, il requisito di capacità economico – finanziaria di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso.

La comprova del requisito, è fornita con autodichiarazione, nel modello allegato A;

7.3. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve



essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.4. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti

avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto, sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

L'affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto e tutta la documentazione prescritta dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., presso la Stazione Appaltante.

10.GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:



- una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell’appalto per singolo lotto e precisamente:

Lotto n.	Nome lotto	importo garanzia provvisoria 2% del base d’asta
1	ATS della Montagna	€ 2.151,86
2	ATS di Pavia	€ 1.596,66
3	ATS Città Metropolitana di Milano	€ 9.681,38

fatto salvo quanto previsto all’art. 93 c. 7 del Codice.

- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il tesoriere dell’ATS medesima. In caso di pagamento in contanti il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente IBAN n. IT57H056961100000002040X03 intestato all’Agenzia di Tutela della Salute della Montagna Istituto Bancario Banca Popolare di Sondrio, sede centrale di Sondrio con causale del versamento “cauzione provvisoria “Servizio di trasporto materiali – Lotto”.

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50*";
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale in plico cartaceo, debitamente sigillato ai sensi della normativa, presso l'Ufficio Protocollo della Stazione Appaltante mittente entro il termine perentorio di scadenza delle offerte che riporti la seguente dicitura "Servizio di trasporto materiali – Lotto". Garanzia provvisoria e impegno del Fidejussore – NON APRIRE";
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo), da inserire nella Busta Telematica A, corredata da dichiarazione di copia autentica resa, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dall'operatore economico concorrente;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, da inserire nella Busta Telematica A.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano



costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 37 del 13 febbraio 2021, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto n.	Nome lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	ATS della Montagna	89863835D8	€ 20,00
2	ATS di Pavia	8986422607	€ 20,00
3	ATS Città Metropolitana di Milano	8986433F18	€ 140,00

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento o mediante consultazione del sistema AVCpass o mediante richiesta al concorrente.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.



12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico elettronico d'offerta dovrà pervenire **entro il giorno e l'ora indicati nel Bando di gara, esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL.**

L'inoltro tempestivo del plico elettronico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- la "Busta telematica A" contenente la documentazione amministrativa;
- la "Busta telematica B" contenente l'offerta tecnica;
- la "Busta telematica C" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze

preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **Busta A** contiene l'Allegato A, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Attraverso l'apposita funzionalità "Invia offerta amm.va multilotto", il concorrente dovrà inserire in SinTel tutta la documentazione di seguito elencata, debitamente compilata e firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o dal Procuratore autorizzato con comprovati poteri di firma. I documenti devono essere, ciascuno firmato digitalmente, inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalenti). Si ricorda che la cartella stessa non deve essere firmata.

Di seguito si riportano testualmente i documenti richiesti afferenti alla "**Busta A – requisiti amministrativi**":

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato A – Modello di autocertificazione e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'Allegato A è sottoscritto digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'Allegato A deve essere sottoscritto dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'Allegato A è sottoscritto dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2. Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs. 50/2016

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, allegato alla presente procedura, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno



operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, inserendole nella busta elettronica amministrativa "Busta A":

ALLEGATO A – Modello di autocertificazione

L'operatore economico deve produrre, l'Allegato A compilato e sottoscritto digitalmente.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito o di Consorzio Ordinario di Imprese già costituito, l'Allegato A dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal rappresentante della mandataria.

Nell'ipotesi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, l'Allegato A dovrà essere compilato e prodotto da ciascuna società appartenente al RTI costituendo, con firma digitale del relativo legale rappresentante.

Dovrà, altresì, produrre le seguenti dichiarazioni:

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

1. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
2. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
3. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
4. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella documentazione di gara relativa alla presente procedura, che qui si



intende integralmente trascritta, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art.

186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

5. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

14.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

6. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
7. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice** che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
8. **ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;**
9. **Il Patto di Integrità in Materia di Contratti Pubblici Regionali** (Allegato E) approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012 sottoscritto digitalmente per accettazione);
10. Copia sottoscritta digitalmente del disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto compreso eventuale elenco delle richieste di chiarimenti pervenute e relative risposte.

La firma digitale apposta al capitolato speciale d'appalto fornisce una garanzia della conformità del servizio proposto dalla ditta offerente a quello richiesto da questa Agenzia, nonché per presa visione ed accettazione delle norme in esso contenute.

14.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati



Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;



- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.



Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

In sintesi, il concorrente dovrà produrre all'interno della Busta telematica A la seguente documentazione:

Documentazione	Riferimento Disciplinare	Tipologia documento
Allegato A Domanda di partecipazione/dichiarazioni integrative	§ 14.1 - § 14.3.1	Obbligatorio
DGUE	§14.2	Obbligatorio
PassoE	§ 14.3.2 p.to 6	Obbligatorio
Garanzia provvisoria/dichiarazione di impegno	§ 14.3.2 p.to 7	Obbligatorio
Ricevuta pagamento contributo ANAC (singolo lotto)	§ 14.3.2 p.to 8	Obbligatorio
Patto di Integrità in Materia di Contratti Pubblici Regionali	§ 14.3.2 p.to 9	Obbligatorio
Disciplinare di gara, capitolato speciale d'appalto compreso eventuale elenco delle richieste di chiarimenti pervenute e relative risposte	§ 14.3.2 p.to 10	Obbligatorio

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

L'operatore economico deve produrre, in un'unica cartella .zip non firmata digitalmente, per singolo lotto per cui partecipa, tutte le evidenze e dichiarazioni indicate al successivo punto **17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (PUNTI MAX 70)**, necessarie per la valutazione degli elementi tecnico – qualitativi.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime sopra stabilite, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.



I documenti sopra menzionati dovranno essere inseriti esclusivamente nell'apposito campo "offerta tecnica" presente sulla piattaforma SinTel, al terzo step del percorso guidato "invia offerta", a pena di esclusione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Negli appositi campi della sezione "Invia offerta" del percorso guidato l'operatore economico deve inserire, per ciascun lotto di interesse, nel campo "Offerta economica" il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro IVA esclusa, come segue:

- ✓ nell'apposita schermata "Offerta economica" nel campo "Offerta economica" il Valore unitario del costo per km del servizio di trasporto materiali;
- ✓ nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico", i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ nell'apposito campo "di cui costi del personale" i propri costi della manodopera;
- ✓ nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza" il valore dei costi della sicurezza derivati da "interferenze" individuati dalla Stazione appaltante secondo quanto indicato all'art. 12 RISCHI DA INTERFERENZA del Capitolato speciale d'appalto. Si precisa che in tale campo il concorrente dovrà inserire il valore 0 (zero);

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Non sono ammesse offerte pari a zero, pena l'esclusione dalla procedura di gara.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato, per singolo lotto, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi



	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
totale	100

Il Punteggio Totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$PTOT = PT + PE$$

dove:

- a) PT = somma dei punti attribuiti all'Offerta tecnica;
- b) PE = somma dei punti attribuiti all'Offerta economica.

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (PUNTI MAX 70)

Il punteggio massimo previsto di punti 70/100 dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

17.1.1. OFFERTA TECNICA – PER TUTTI I LOTTI

<i>n°</i>	<i>Descrizione criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>
A	Elemento A: Organizzazione del servizio	35	
B	Elemento B: Responsabile del Servizio	15	
C	Elemento C: Modalità di risposta in caso di richiesta di effort ulteriore	12	
D	Elemento D: Risorse tecniche adeguate		8
Totale		62	8



<i>n°</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>max punti</i>		<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>max punti D</i>	<i>max punti T</i>
A	Elemento A: Organizzazione del servizio	35			35	
B	Elemento B: Responsabile del Servizio	15			15	
C	Elemento C: Modalità di risposta in caso di richiesta di effort ulteriore	12			12	
D	Elemento D: Risorse tecniche adeguate Saranno valutati gli automezzi utilizzati con particolare attenzione alla tipologia di alimentazione (servizio effettuato con “veicoli verdi” GPL, a metano, elettrici ed ibridi)	8		nessun veicolo verde		0
				n. veicoli verdi fino al 25% degli automezzi utilizzati		2
				n. veicoli verdi fino al 50% degli automezzi utilizzati		4
				n. veicoli verdi fino al 75% degli automezzi utilizzati		6
				n. veicoli verdi fino al 100% degli automezzi utilizzati		8
Totale		70				

Elemento A: Organizzazione del servizio max 35 punti

Dovrà essere elaborata una proposta progettuale (max 10 pagine) in cui si descrivono dettagliatamente tutti i criteri oggetto di valutazione. In particolare, il concorrente deve:

1. produrre una relazione nella quale sia esposto, in maniera chiara ed esaustiva, le modalità di gestione del servizio di trasporto materiali;
2. dichiarare il numero di risorse umane che intende dedicare al servizio, con l'indicazione di qualifiche, mansioni ed esperienze;

Saranno valutate positivamente le offerte fortemente caratterizzate da logiche struttura di processo/progetto e quelle che dimostreranno di garantire l'efficienza ed efficacia del servizio anche mediante l'utilizzo di soluzioni innovative.

In particolare, saranno valutate le attività, gli strumenti, le soluzioni, il percorso giornaliero, la gestione delle chiamate urgenti, il numero di risorse umane impiegate.



Saranno inoltre valutate le migliori modalità di riorganizzazione dei trasporti programmati sia in ragione di risparmio di tempo di trasporto, sia in ragione di risparmio di chilometraggio dei trasporti, sia, infine il miglior utilizzo delle risorse umane messe a disposizione.

Elemento B: Responsabile del Servizio max 15 punti

Dovrà essere descritta la modalità di raccordo e interfacciamento con l'Ente nell'espletamento del servizio, l'esperienza nel settore della logistica, etc.

Elemento C: Modalità di risposta in caso di richiesta di effort ulteriore max 12 punti

Dovrà essere descritta la modalità di risposta, ad esempio in caso di picchi di lavoro, anche con riferimento alle tempistiche di risposta e di intervento.

Elemento D: Risorse tecniche adeguate max 8 punti

Dovrà essere prodotta una breve relazione da cui si evincano gli automezzi e le attrezzature offerti per l'espletamento del servizio con particolare riferimento al parco macchine.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi, cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D", è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno da ciascun membro della Commissione Giudicatrice, in conformità alla seguente scala di valutazione:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1
Buono	0,8
Discreto	0,6
Sufficiente	0,4
Insufficiente	0,2
Scarso	0,00

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

17.3. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà a sommare i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente, quindi calcolerà la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari (con il massimo di due

cifre decimali ottenute per troncamento) in relazione al sub-criterio in esame. Tale coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio in esame. Il punteggio attribuito a ciascun criterio sarà pari alla somma dei prodotti ottenuti in relazione ai subcriteri che lo compongono, tenuto conto dei punti attribuiti agli elementi qualitativi e a quelli tabellari.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio finale attribuito ad ogni singolo operatore è dato dalla somma dei punteggi riparametrati, di ogni singolo criterio.

In caso di documentazione carente, di dubbia interpretazione o elusiva nella formulazione dei requisiti, la Commissione Giudicatrice avrà la facoltà di richiedere delucidazioni e/o chiarimenti esplicativi della sola documentazione presentata.

Saranno escluse dalla valutazione economica quelle ditte che non avranno raggiunto il punteggio minimo di 20/70 (venti/settanta) punti nella valutazione tecnica.

Delle valutazioni compiute dalla Commissione Giudicatrice verrà redatto apposito verbale sottoscritto.

Nel verbale saranno indicate le ditte non ammesse alla fase successiva con indicazione dei motivi della non ammissione.

L'aggiudicazione avverrà per lotto indivisibile.

Ogni inadempienza che formi causa di ambiguità o equivocità comporterà l'esclusione dalla valutazione dell'offerta.

I punteggi tecnici riparametrati verranno inseriti nel Sistema dal RUP come indicato nel presente disciplinare.

17.4. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Sarà valutata più conveniente quella dell'Impresa che avrà presentato l'Offerta Economica migliore, così come risultante dal punteggio attribuito al criterio costituente l'Offerta Economica, come di seguito indicato:

Formula del prezzo minimo (ripresa da manuale SINTEL)

$$PE = PE_{\max} \times \frac{P_{\min}}{P_o}$$

dove:

- **P o** = Prezzo offerto dal singolo concorrente
- **PE max** = Punteggio economico massimo assegnabile

- **P min** = Prezzo più basso offerto in gara

Non sono ammesse offerte economiche uguali e/o in aumento rispetto all'importo indicato quale base di gara.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Operatore Economico che, per ciascun lotto, avranno ottenuto il punteggio più alto risultante dalla somma di quello del prezzo e della qualità.

In caso di parità d'offerta si applica quanto previsto punto 20 del presente disciplinare.

Le offerte economiche presentate dagli Operatori Economici non ammessi alla fase della valutazione economica non saranno rivelate; saranno, altresì, valutate solo le offerte economiche risultate valide.

In presenza di offerte anomale, previste all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

Ai fini della formalizzazione della graduatoria dei concorrenti verrà preso in considerazione l'importo totale, indicato nell'offerta economica.

La Stazione Appaltante darà comunicazione dell'esito della gara a norma dell'art. 76 del Codice degli Appalti Pubblici.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 10.01.2022, alle ore 10,00 presso gli Uffici del Servizio Gestione Risorse Patrimoniali e Strumentali dell'ATS della Montagna in Via Nazario Sauro n. 38 a Sondrio, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite le comunicazioni di procedura sulla piattaforma Sintel, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC, tramite le comunicazioni di procedura sulla piattaforma Sintel, almeno 2 (due) giorni prima della data fissata. Il RUP, coadiuvato da due testimoni, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) far adottare il provvedimento che determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, di cui alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e/o attraverso la piattaforma Sintel.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto 17.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento di cui al punto 17.3 e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, IL RUP coadiuvato dalla commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e procederà all'inserimento a sistema dei punteggi assegnati a ciascun Operatore Economico per singolo lotto.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il RUP coadiuvato dalla commissione procederà, attraverso il sistema, all'apertura delle buste chiuse, contenenti le offerte economiche dei soli concorrenti che avranno presentato offerte tecniche ritenute valide secondo i criteri di gara, come segue:

- verifica della presenza della documentazione economica richiesta nella gara;
- lettura del punteggio assegnato dal sistema;
- segnalazione del superamento della base d'asta;
- segnalazione offerte anomale.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Ai sensi del R.D. n. 827/1924, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e valida.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP coadiuvato dalla commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP coadiuvato dalla commissione chiude la seduta pubblica e procede secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP, che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione o di un esperto in materia, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria. La stipulazione del contratto è subordinata al rilascio della informativa liberatoria in materia di lotta alla mafia, ai sensi dell'art. 3 della Legge 11.09.2021 n. 120 e s.m.i.. salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata o in forma pubblica amministrativa, in base al regolamento di ciascuna ATS.



Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è stimato in € 6.000,00 la stazione appaltante comunicherà a tutti gli aggiudicatari l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante – laddove esistente – e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie connesse all'espletamento della procedura di gara, il Foro competente è il Foro di Milano. Foro competente per qualsiasi controversia o contestazione inerente l'esecuzione del contratto, il Foro è quello avente sede nel territorio di competenza di ciascuna delle ATS aggregate, escludendo espressamente la competenza degli altri Fori.

Si esclude espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Premesso che il Regolamento (UE) 2016/679 protegge esclusivamente i dati personali relativi a persone fisiche, l'ATS informa che i dati personali raccolti o acquisiti con la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto e ai fini dell'esecuzione e gestione del contratto successivamente stipulato.

Ai sensi della citata normativa, in particolare si informa che:

- il Titolare del trattamento è l'ATS procedente e, nella successiva fase di esecuzione del contratto, ciascuna ATS contraente;
- i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono reperibili consultando l'apposita area del sito istituzionale di ciascuna ATS;
- i dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di affidamento dell'appalto in argomento e per la successiva esecuzione del contratto. La base giuridica del trattamento, pertanto, deve essere individuata:
 1. nell'adempimento di un obbligo legale al quale il Titolare è soggetto (art. 6 comma 1 lett. C del Regolamento (UE) 2016/679);
 2. nell'esecuzione di un contratto (art. 6 comma 1 lett. B del citato Regolamento comunitario);
- il conferimento dei dati personali richiesti ha natura obbligatoria;
- i dati raccolti potranno essere comunicati:
 - o al personale dipendente della stazione appaltante responsabile del procedimento o comunque, al personale coinvolto per ragioni di servizio;
 - o alle ATS aggregate;
 - o a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. n. 241/1990 e s. m. e i.;
 - o ad altre Pubbliche Amministrazioni per l'acquisizione di informazioni e per la verifica della correttezza e veridicità di quelle fornite.
- il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- i diritti spettanti agli interessati sono elencati negli artt. 15 e ss del Regolamento (UE) 2016/679.